

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 maggio 2025, n. 74.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso Art. 3-*bis*, comma 1:

dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appunta-

mento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025»;

la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana»;

la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;

la lettera *e*) è soppressa;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:

a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;

b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

1-*ter*. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-*bis* può rinunciare se in possesso di altra cittadinanza".

1-*ter*. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettere *a*), *a-bis*) e *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *b*), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.

1-*quater*. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita".

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis* (*Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana*). — 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina



dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

“1-octies. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali”.

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: “secondo grado” sono inserite le seguenti: “sono o” e le parole: “, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni”;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni”.

Art. 1-ter (Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini). — 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis, comma 2, dopo la parola: “cittadinanza” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,”;

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027”.

2. Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

“Art. 7-ter. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250”».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1432):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giorgia MELONI, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI e dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI (Governo MELONI-I), in data 28 marzo 2025.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede re-

ferente, il 1° aprile 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 2, il 10, il 15, il 16, il 23 ed il 29 aprile 2025; il 6, l'8, il 13 e il 14 maggio 2025.

Esaminato in Aula il 14 maggio 2025 e approvato il 15 maggio 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2402):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 15 maggio 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 15 e il 19 maggio 2025.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 20 maggio 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 154.

25G00082

LEGGE 23 maggio 2025, n. 75.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

